BCC CreditoConsumo

Gruppo bancario Iccrea

Il credito consapevole prende slancio.

STATUTO

BCC CREDITO COOPERATIVO

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata: BCC CREDITOCONSUMO S.P.A.

La società fa parte del Gruppo bancario ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione da essa richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento.

Articolo 2 – Sede

La sede legale della Società è in Roma. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali agenzie, uffici, direzioni tecniche e amministrative, sia in Italia che all'estero, e potranno anche essere soppresse dipendenze come sopra istituite.

Articolo 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie indicate nell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e specificate dal Decreto del Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994, e precisamente:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestiti su pegno; resta rigorosamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie.

La Società nell'ambito del credito al consumo finalizzato fornirà:

- l'assistenza finanziaria in stretta relazione alle operazioni di vendita, a favore di produttori, venditori, agenti, rappresentanti e commercianti in genere, diretta a facilitare la distribuzione da parte loro di beni o servizi, lo smobilizzo dei loro crediti e lo sviluppo del loro giro d'affari;

- l'assistenza finanziaria a favore di propria clientela per agevolare direttamente l'acquisizione dei medesimi beni o servizi.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Società potrà tra l'altro:

- acquistare pro soluto o pro solvendo crediti derivanti dall'esercizio di attività commerciali, svolte sia in Italia che all'estero;
- scontare effetti ed altri titoli di commercio;
- concedere anticipazioni sui crediti derivanti dalle prestazioni suindicate, garantite dalla cessione dei crediti stessi o da mandato all'incasso.

La Società potrà inoltre fornire ai soggetti indicati nel primo comma, servizi di natura tecnica, amministrativa e contabile connessi alle attività indicate nei precedenti commi e comunque svolgere attività che siano strumentali o connesse, fra le quali si indicano, a titolo esemplificativo: il recupero dei crediti, studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale; gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; formazione e addestramento del personale; informazione commerciale; locazione di cassette di sicurezza, allestimento e gestione di aree attrezzate con strumentazione informatica e telematica e che siano utilizzabili, oltre che dalla società per ubicarvi proprie agenzie, succursali, punti vendita, anche da altri intermediari finanziari e da imprese commerciali.

La Società potrà assumere partecipazioni in imprese aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio, sempre che ciò sia funzionale al conseguimento degli scopi sociali e/o strumentale al loro raggiungimento. Alla società è interdetta la raccolta di risparmio tra il pubblico in qualsiasi forma.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Articolo 5 - Domicilio dei Soci

Il domicilio ed ogni altro recapito o indirizzo dei Soci è quello risultante dal libro soci o comunque comunicato alla società.

Articolo 6 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di euro 31.000.000,00 (trentunomilioni virgola zero zero) suddiviso in n. 31.000.000 (trentunomilioni) azioni da euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 7 – Azioni

Tutte le azioni sono nominative ed attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. Si potranno tuttavia deliberare aumenti di capitale con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Il recesso spetta unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge. Il recesso è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della società nonché in caso di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 8 - Trasferimento delle azioni

8.1 Ai fini del presente articolo, le espressioni "trasferire" e/o "trasferimento" indicano qualsiasi negozio inter vivos, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo semplificativo, vendita, impegno preliminare di vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, liquidazione, fusione, scissione, trasferimento di azienda, etc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta o anche potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche temporaneo, a termine o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento della proprietà o nuda proprietà delle azioni o dei diritti (ivi inclusi pegno, usufrutto e, in genere, diritti amministrativi o patrimoniali) sulle azioni.

Ciascun socio, per garantire stabilità dell'assetto proprietario della Società, si obbliga a non effettuare trasferimenti di azioni a terzi fino al 20 ottobre 2015 (di seguito il "Periodo di Lock Up"), fatto salvo il caso di trasferimenti consentiti.

I soci convengono che i trasferimenti tra soci ed i trasferimenti infragruppo saranno sempre liberamente consentiti in qualsiasi momento a condizione che:

a) di tali trasferimenti infragruppo sia data comunicazione scritta agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con indicazione del proposto acquirente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il trasferimento deve avere luogo;

b) l'eventuale successivo venir meno in capo al terzo cessionario delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento delle azioni come trasferimento infragruppo dovrà essere prevista nel relativo contratto di trasferimento quale condizione risolutiva del trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al trasferente della proprietà delle azioni. Nel caso in cui tale ri-trasferimento - per qualsiasi motivo - non dovesse avvenire o non dovesse essere annotato sul libro soci della Società entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento delle azioni come trasferimento infragruppo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (i) tale trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente statuto; e (ii) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tali azioni saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

Nel rispetto delle medesime condizioni di cui sopra è altresì consentito un trasferimento in favore di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. di una partecipazione azionaria non superiore al 4% del capitale sociale.

8.2 Alla scadenza del Periodo di Lock Up, ciascun socio potrà compiere atti di trasferimento in favore di terzi solo qualora riguardino tutte (e non meno di tutte) le azioni da ciascuno detenute nella Società. A tal fine, i soci si obbligano a offrire preventivamente le azioni oggetto di trasferimento in prelazione agli altri soci ai medesimi termini e condizioni (di seguito la "Prelazione"). La Prelazione dovrà essere esercitata ai seguenti termini e condizioni:

a) il socio che intenda procedere al trasferimento delle azioni di sua proprietà (di seguito la "Parte Offerente"), sarà tenuto a offrirle preventivamente, agli altri soci (ciascuno, di seguito l'"Oblato"), tramite comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. (la "Comunicazione di Offerta"), contenente l'identità del proponente acquirente (di seguito il "Proponente Acquirente"), il prezzo e le altre condizioni della vendita, nonché l'avvertenza che, ove l'Oblato non intenda o non possa esercitare la Prelazione, la Parte Offerente potrà procedere alla vendita al Proponente Acquirente;

b) la prelazione dovrà essere esercitata dall'Oblato mediante comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., diretta alla Parte Offerente nel termine, stabilito a pena di decadenza, di trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Offerta (di seguito il "Termine di Scadenza");

c) qualora la prelazione non sia esercitata entro il Termine di Scadenza relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento, la Parte Offerente potrà trasferire le azioni al Proponente Acquirente, ai termini precisati nella Comunicazione di Offerta, entro novanta (90) giorni lavorativi dalla scadenza del Termine di Scadenza. Ove tale vendita non si verifichi nel termine indicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo Articolo 8.2.

Nel caso in cui il trasferimento delle azioni non preveda un corrispettivo ovvero non lo preveda integralmente in denaro, il prezzo al quale l'Oblato potrà acquistare le azioni offerte in prelazione sarà pari al valore corrente di mercato (il "Valore Corrente di Mercato").

Il Valore Corrente di Mercato verrà determinato come segue, restando il Termine di Scadenza sospeso sino al giorno della definitiva determinazione del Valore Corrente di Mercato:

a) i soci avranno 20 (venti) giorni lavorativi a disposizione dalla ricezione della Comunicazione di Offerta per determinare, di comune accordo, il Valore Corrente di Mercato.

b) qualora i soci, entro il termine indicato alla precedente lettera (a), non riescano a determinare, di comune accordo, il Valore Corrente di Mercato, il medesimo sarà determinato da due soggetti scelti rispettivamente dall'Oblato e dalla Parte Offerente e congiuntamente incaricati dagli stessi nell'ambito di primarie banche e/o società di advisoring finanziario, che assumeranno congiuntamente la qualifica di arbitratore unico ex art. 1349, secondo comma, c.c. (di seguito gli "Esperti"). Resta inteso che, in ipotesi di mancata designazione degli Esperti per qualsiasi ragione, gli stessi saranno nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano nell'ambito di primarie banche e/o società di advisoring finanziario, su istanza del socio che vi abbia interesse.

c) La valutazione congiunta degli Esperti sarà effettuata applicando i criteri valutativi generalmente utilizzati per la determinazione del "fair market value", secondo la prassi valutativa di generale utilizzo. I soci avranno l'obbligo di fornire prontamente le informazioni ed ogni ulteriore forma di collaborazione ragionevolmente richiesta dagli Esperti per l'espletamento del proprio mandato.

d) Gli Esperti dovranno rendere la propria determinazione entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'accettazione dell'incarico, inviandone copia a ciascun socio. Il Valore Corrente di Mercato, come determinato nel rispetto delle regole che precedono, sarà definitivo e vincolante a tutti i fini del presente statuto, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 1349 e 1473 c.c.. I costi e le spese relativi all'attività di determinazione degli Esperti saranno ripartiti tra i soci in eguale misura.

Articolo 9 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili ai sensi di legge.

Articolo 10 - Convocazione e luogo di riunione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi contemplati dalla legge, con

le modalità e nei termini di volta in volta previsti. L'Assemblea è convocata anche alternativamente o in modo promiscuo a mezzo raccomandata r.r., telefax, messaggio di posta elettronica ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge. L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi contemplati dalla legge, con le modalità e nei termini di volta in volta previsti. In mancanza delle formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

Articolo 11 - Partecipazioni alle Assemblee

Almeno due giorni prima dell'assemblea, gli azionisti che intendano parteciparvi, devono depositare, presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, le azioni o l'apposita certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrato.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultanti delle votazioni. Salvi i casi previsti dallo statuto, il Presidente non può disporre votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 12 - Diritto al voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dalla persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea, scelto anche tra non Azionisti.

Articolo 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. Le deliberazioni delle Assemblee sono assunte in modo palese. La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio – televisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o chi ne svolge le funzione nelle assemblee straordinarie. Il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario, ovvero il Presidente ed il Notaio, redigono e sottoscrivono il verbale, contenente le indicazioni previste dalla legge.

Nei casi di legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 15 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha le competenze stabilite dalla legge, salvo quanto previsto dall'art. 19.

Articolo 16 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 (cinque) membri. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste di almeno 5 (cinque) candidati presentate da ciascun socio o da gruppi di soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, sarà preferito il candidato della lista che non abbia già un consigliere e, qualora sia stato eletto almeno un consigliere per ogni lista, il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Qualora per revoca, dimissione o per qualunque altra causa uno dei nominati venga a mancare, lo stesso verrà sostituito, anche per cooptazione, con un soggetto indicato dal socio che abbia proposto la lista contenente il nominato venuto a mancare. Il Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi, secondo le determinazioni dell'Assemblea, e sono rieleggibili. Qualora per rinuncia o per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio viene considerato dimissionario, tuttavia conserva integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione. Gli Amministratori rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina infine un Segretario, anche non amministratore, che può anche essere estraneo alla Società.

Articolo 17 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese presso la sede della Società od altrove, purché in territorio italiano, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, o, in caso di

sua assenza o impedimento, del Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, del Consigliere anziano. Si intende Consigliere anziano quello che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. La convocazione è obbligatoria quando la richiedano la maggioranza degli amministratori in carica o il Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con qualunque mezzo idoneo agli Amministratori e ai Sindaci effettivi almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione per telescritto (telefax, telegramma, raccomandata a mano) o per posta elettronica con termini abbreviati a cinque ore. Peraltro anche in mancanza di convocazione le deliberazioni del Consiglio saranno valide ove all'adunanza intervengano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere anziano. Il Presidente ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che la legge preveda quorum più elevati. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale

sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal Presidente o dal Segretario.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse le competenze che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega. Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge:

a) il trasferimento della sede, nel territorio nazionale;

b) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la rappresentanza della Società;

d) l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso;

e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;

f) le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.; le deliberazioni di scissione nei casi in cui la legge consente l'applicazione dell'art. 2505-bis nonché ogni altra competenza ad esso riservata dalla legge o dallo Statuto;

g) la definizione dei limiti massimi di importo e di durata dei crediti da concedere alla clientela.

Sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) la nomina del Direttore generale e degli altri componenti della Direzione generale;

c) la determinazione della struttura organizzativa dell'azienda e le norme che disciplinano il regolamento interno;

d) l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di dipendenze, uffici e rappresentanze;

e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

f) gli atti di acquisto e di disposizione su beni immobili e diritti di godimento su immobili;

g) l'istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive o di coordinamento;

h) la determinazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe, anche in materia di erogazione del credito e di gestione corrente. I poteri deliberativi riguardanti la valutazione di merito creditizio della clientela potranno essere attribuiti a banche e intermediari finanziari sulla base di un contratto scritto, in conformità alle disposizioni di vigilanza.

Per determinati atti o per singoli negozi, il Consiglio potrà altresì conferire delega a singoli Amministratori, determinandone i limiti.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, potrà assumere - con immediata efficacia nei confronti dei terzi - decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle non delegabili di cui al precedente comma, su proposta motivata del Consigliere cui sia stata conferita delega in materia o, in tutti gli altri casi, del Direttore Generale. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dei competenti Organi nella loro prima riunione successiva.

Articolo 20 - Compenso agli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 21 – Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. In caso di

assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

Articolo 22 - Poteri di firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione, anche amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi al Consigliere anziano. Di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione, anche amministrativa, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza od impedimento del Presidente stesso.

Il Direttore Generale – oltre che per le attività espressamente delegategli dal Consiglio di Amministrazione – ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza in base al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, di volta in volta per singoli atti o in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a membri del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, nonchè, sentito quest'ultimo, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può, per determinati atti o affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Articolo 23 - Direttore Generale

La Direzione Generale, ove istituita, è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni. Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri in carica. La Direzione Generale cura la parte esecutiva delle operazioni sociali; ha il potere di proposta in materia di assunzione del personale, di promozione e revoca;

sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale, ed eventualmente altri componenti della Direzione Generale, prendono parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; sovrintendono al funzionamento della Società, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione; avviano autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti. Il Direttore Generale potrà avvalersi della collaborazione di uno o due Vice Direttori Generali, di cui uno Vicario, che lo sostituiscono, in caso di assenza o impedimento, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Articolo 24 - Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea nomina inoltre due Sindaci supplenti. Per la nomina, le attribuzioni, i requisiti e la durata in carica dei Sindaci si osservano le disposizioni di legge.

Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 25 - Compenso dei Sindaci

Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso delle spese.

Articolo 26 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si osservano le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione dell'Assemblea il bilancio, nonchè riferisce sull'andamento della gestione sociale, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 28 – Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- la ventesima parte al fondo di riserva legale, sino a che esso non raggiunga il quinto del Capitale Sociale;
- il residuo agli Azionisti salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione al Fondo di Riserva.

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà come per legge con la nomina di tre liquidatori.

Articolo 30 - Rinvio alla normativa di legge

La legge regola quanto il presente Statuto non prevede espressamente.